



ENERGIA LIBERA

Segreteria della X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
della Camera dei Deputati
com_attivita_produttive@camera.it

Bologna, 14 marzo 2022, prot. n. 34

Oggetto: memoria di Energia Libera su talune disposizioni del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali* (A.C. 3495)

Egregi Signori,

vi prego di ringraziare, anche a nome del Presidente di Energia Libera Salvatore Pinto, gli Onorevoli Presidenti Martina Nardi e Alessia Rotta e tutti gli Onorevoli Deputati componenti della VIII e della X Commissione per aver consentito alla nostra Associazione di presentare una memoria, allegata alla presente, in relazione alla conversione in legge del decreto-legge in oggetto.

Esprimo fin d'ora il mio nulla osta all'eventuale diffusione/pubblicazione della stessa.

Con i miei migliori saluti,

Alessandro Bianco - Segretario generale

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messagingpec.it
www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

Memoria di Energia Libera sul decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (A.C. 3495)

1. sulla riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2 del d.l. n. 17/22);

Energia Libera propone di estendere anche alle somministrazioni di energia termica prodotta per usi civili e industriali, mediante l'utilizzo di impianti alimentati a gas metano, sulla base di contratti servizio energia ovvero di contratti servizio energia Plus, la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento disposta per il secondo trimestre 2022 dall'articolo 2 del decreto-legge in conversione.

Attualmente, tale disposizione prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi al secondo trimestre 2022, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento e che, qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applichi anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

I contratti servizio energia, ovvero i contratti servizio energia plus, introdotti nel nostro ordinamento tramite il D.P.R. 26 agosto 1993 e successivamente il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, prevedono la fornitura agli utenti finali di un servizio di energia termica che include, oltre la conduzione e la manutenzione dei sistemi di produzione, l'acquisto del combustibile, la misurazione dell'energia prodotta e la rendicontazione dei consumi alle singole utenze, la riqualificazione impiantistica. Tali contratti sono dunque funzionali all'efficientamento degli impianti per il riscaldamento e l'acqua calda, favorendo il risparmio energetico.

La proposta di Energia Libera è dunque funzionale ad evitare che, sul piano concorrenziale, finiscano per essere incidentalmente sfavorite proprio tali tipologie contrattuali offerte dalle *Energy Service Companies*, in considerazione del fatto che la loro diffusione è certamente auspicabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e d'incentivazione al risparmio energetico posti dalla Strategia Energetica Nazionale, nonché degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria fissati dal PNIEC (ad oggi, - 43% al 2030, rispetto allo scenario PRIMES 2007).

Chiediamo pertanto di modificare come segue l'art. 2 del d.l. n. 17/22:

- a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» inserire le seguenti: «nonché le somministrazioni di energia termica prodotta per usi civili e industriali, mediante l'utilizzo di impianti alimentati a gas metano, sulla base di contratti servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di contratti servizio energia Plus di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato II al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «591,83 milioni» con le seguenti: «591,83+X milioni».*

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

Proponiamo altresì che agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, valutati nel limite massimo pari a X milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'Allegato B al d.l. n.17/22.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, chiediamo di apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «7.769,53 milioni» con le seguenti: «7.769,53+X milioni»;*
- b) *alla lettera a), sostituire le parole: «4.516 milioni» con le seguenti: «4.516+X milioni».*

2. sulla regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola (art. 11 del d.l. n.17/22);

Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento allo sviluppo dell'agrovoltaico, proponiamo di ripristinare le disposizioni previste con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (d.l. Semplificazioni), che avevano introdotto una deroga al divieto di incentivazione di impianti a terra in zona agricola, a favore degli impianti agrovoltaici che consentano la coltivazione dei terreni sottostanti le installazioni, attraverso l'adozione di soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola. Proponiamo inoltre di chiarire il contenuto del comma introdotto dal decreto-legge relativo alla possibilità di installare impianti con moduli collocati a terra che non occupino oltre il 10 per cento della superficie agricola aziendale.

Pertanto, proponiamo che all'articolo 11 siano apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1, lettera a), è soppresso;
- b) il comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente: *«b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: 1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata. 1-octies. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1-septies, il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (anche non contigua)».*

3. sull'iter autorizzativo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (artt. 9 e 12 del d.l. n. 17/22);

Segnaliamo la necessità di intervenire sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (d.lgs. n. 199/2021)* per chiarire che, nell'ambito delle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee alla

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIÀ LIBERA

costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima, per mezzo del parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'attuale norma, anche nei procedimenti concernenti le aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Tale intervento persegue il medesimo obiettivo perseguito dal Governo con il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (**d.l. n. 17/22**), evitando dunque situazioni di stallo amministrativo in caso di modifiche non sostanziali (come il cd. *repowering*) per impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in aree in cui è presente un vincolo paesaggistico o che è stato introdotto successivamente alla data di installazione dell'impianto. Ciò risulta in linea con la definizione di area idonea di cui all'articolo 20 comma 8, del d.lgs. n. 199/21, e non reca nuovi o ulteriori oneri di finanza pubblica.

Pertanto, proponiamo, che al comma 1 dell'art. 12 del d.l. n. 17/22, dopo le parole “*di impatto ambientale,*” siano inserite le seguenti “*nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,*”;

* * *

Sempre con riferimento all'art. 12 del d.l. n. 17/22 evidenziamo che la semplificazione introdotta con riferimento al procedimento VIA per gli impianti rinnovabili, pur se di particolare rilievo, è tuttavia limitata ai soli impianti FER installati su aree idonee. A tal riguardo, nell'ottica di accelerare il concreto raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione agevolando le procedure autorizzative è necessario segnalare che:

- le aree idonee al momento non sono ancora state individuate e la loro puntuale perimetrazione potrebbe arrecare un ritardo temporale sui tempi che l'Italia si è data nel raggiungimento dei *target* PNRR;
- le aree idonee, anche laddove venisse rapidamente individuate, potrebbero non essere sufficienti ad accogliere l'intera capacità di produzione rinnovabile necessaria alla decarbonizzazione (circa 8 GW).

In questo senso, gli effetti dell'art. 12 potrebbero essere amplificati e più diffusamente efficaci se la semplificazione sul procedimento di VIA venisse esteso anche a tutti gli impianti in aree diverse dalle aree non idonee. La misura pur garantendo il rispetto del paesaggio e delle aree più vocate all'agricoltura, identificate dalle regioni attraverso la mappatura delle aree non idonee, garantirebbe maggiori opportunità per il raggiungimento degli obiettivi di potenza rinnovabili da installare al 2030.

Pertanto, proponiamo di intervenire sull'art. 9 del d.l. n. 17/22, aggiungendo dopo il comma 1 il seguente comma 1-bis:

1-bis. All'articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole “nelle aree idonee” sono aggiunte le seguenti: “e nelle aree diverse da quelle non idonee individuate dalle Regioni ai sensi dell'art.17 dell'Allegato al Decreto Ministeriale 10 settembre 2010”.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messaggipec.it

www.energialibera.eu

Associati





ENERGIÀ LIBERA

Inoltre, con l'obiettivo di consentire il pieno sfruttamento delle potenzialità delle aree idonee che presentano consistenti caratteristiche di disponibilità della risorsa rinnovabile e di consentire interventi di integrale ricostruzione degli impianti che abbiano raggiunto il limite della loro vita tecnica, rispetto a interventi poco efficaci di modifica non sostanziale come attualmente previsto, proponiamo che all'art. 12 del d.l. n. 17/22, dopo il comma 1. sia aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di integrale ricostruzione;».

* * *

Più in generale, sempre con riferimento alle previsioni dell'art. 12 del d.l. n. 17/22, sottolineiamo che, come previsto dall'art. 30 del d.l. n. 77/21, convertito in legge dalla l. n. 130/2021, al fine di semplificare e accelerare le procedure autorizzative per le fonti rinnovabili, nei procedimenti amministrativi relativi ad aree non sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante e, in questi casi, non può ricorrere contro la decisione assunta.

Poiché la misura introduce nelle aree idonee identica limitazione qualitativa del parere espresso dall'Autorità paesaggistica, è necessario introdurre anche in questo caso quanto già previsto dal d.l. 77/2021, ovvero l'impossibilità di attivare i rimedi che il quadro normativo prevede per le amministrazioni dissenzienti.

In questo senso si propone di introdurre all'art. 12, comma 1, dopo le parole "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale" le seguenti: "e dopo le parole "l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;" aggiungere le seguenti "In tutti i casi di cui al presente comma il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241."".

4. sulla disciplina degli impianti eolici offshore e dei pompaggi (art. 13 del d.l. n. 17/22);

Segnaliamo come il Governo, in sede di redazione del d.lgs. n. 199/2021, volendo intervenire sull'iter autorizzativo degli impianti eolici *offshore*, abbia eliminato l'ultimo e non il penultimo periodo dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (d.lgs. n. 387/03)*. Di conseguenza, l'attuale art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, dedica due periodi – del tutto sordinati - all'eolico *offshore*, eliminando ogni riferimento ai pompaggi. Pertanto, per correggere quello che riteniamo un mero errore materiale, proponiamo di sostituire il comma 1 dell'art. 13 del d.l. n. 17/22 con il seguente:

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731
alessandro.bianco@energialibera.eu | energialibera@messagingpec.it
www.energialibera.eu

Associati





ENERGIÀ LIBERA

“All’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il penultimo periodo è soppresso. All’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,». All’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4”.

Per completezza e comodità di lettura, riportiamo di seguito il testo finale del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/03, nel caso in cui l’emendamento al d.l. n. 17/22 fosse accolto.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti off-shore, incluse le opere di connessione alla rete, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all’attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d’uso del demanio marittimo. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.

5. in merito all’aumento della sicurezza delle forniture di gas naturale (art. 21 del d.l. n. 17/22)

La proposta emendativa è volta a promuovere soluzioni di mercato, al fine di garantire un livello di riempimento almeno del 90% della capacità di stoccaggio nell’anno termico 2022-2023, evitando distorsioni e costi aggiuntivi a carico del sistema e dei consumatori.

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energioliberal.eu | energioliberal@messaggipec.it

www.energioliberal.eu

Associati





ENERGIA LIBERA

L'allocazione della capacità di stoccaggio dovrebbe essere promossa, mantenendo le attuali regole di mercato, attraverso l'introduzione di opportuni meccanismi incentivanti per rendere più flessibile il servizio e di conseguenza aumentarne l'attrattività per gli operatori di mercato.

Proponiamo pertanto che all'art. 21 siano apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «*stoccaggio di modulazione*», sono aggiunte le seguenti: «, *anche attraverso adeguati meccanismi incentivanti*,»;
- b) al comma 3, dopo le parole «*operanti sul territorio nazionale*», sono aggiunte le seguenti: «*in relazione alla gestione operativa delle infrastrutture e delle allocazioni di capacità agli operatori di mercato*,».

14 marzo 2022

Idee per innovare

Viale Masini 12/14, 40126 Bologna | T +39 3932471731

alessandro.bianco@energioliberal.eu | energioliberal@messagingpec.it

www.energioliberal.eu

Associati

